

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1141 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2020

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 5076]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell'allegato I di tale direttiva.
- (2) La decisione 2011/163/UE ⁽²⁾ della Commissione approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione («l'elenco»).
- (3) La Bosnia-Erzegovina ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che riguarda solo i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura è limitata ai soli pesci.
- (4) Il Botswana è incluso nell'elenco per i bovini, gli equini e la selvaggina d'allevamento. Tale paese terzo ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più equini vivi e carni di selvaggina d'allevamento nell'Unione. È pertanto opportuno eliminare gli equini e la selvaggina d'allevamento dalla voce dell'elenco relativa al Botswana.
- (5) L'Iran ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che riguarda solo i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura è limitata ai soli crostacei.

⁽¹⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GUL 70 del 17.3.2011, pag. 40).

- (6) Il Myanmar/Birmania ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno includere il miele nella voce dell'elenco relativa al Myanmar/Birmania.
- (7) La Nuova Caledonia è inclusa nell'elenco per i bovini, l'acquacoltura, la selvaggina selvatica, la selvaggina d'allevamento e il miele. Tale paese terzo ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più carni bovine e selvaggina selvatica nell'Unione e che il piano per l'acquacoltura riguarda solo i crostacei. È pertanto opportuno eliminare i bovini e la selvaggina selvatica dalla voce dell'elenco relativa alla Nuova Caledonia e specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura è limitata ai soli crostacei.
- (8) La Sierra Leone ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa alla Sierra Leone per il miele.
- (9) Il Suriname è incluso nell'elenco delle categorie approvate per l'acquacoltura. Il Suriname ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più prodotti dell'acquacoltura nell'Unione. È pertanto opportuno eliminare dall'elenco la voce relativa al Suriname concernente l'acquacoltura.
- (10) La Tunisia è attualmente inclusa nell'elenco delle categorie approvate per il pollame, l'acquacoltura e la selvaggina selvatica. Tale paese terzo ha presentato alla Commissione un piano per il pollame che non offre garanzie sufficienti e un piano per l'acquacoltura che riguarda solo i pesci. È pertanto opportuno eliminare il pollame dalla voce dell'elenco relativa alla Tunisia e specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura è limitata ai soli pesci.
- (11) Sebbene non abbia presentato un piano per il pollame, il Kosovo * ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime di pollame originarie degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare dette materie prime nell'Unione europea. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Kosovo per il pollame, con la corrispondente nota a piè di pagina.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
AD	Andorra	X	X	X (3)	X								X
AE	Emirati arabi uniti						X (3)	X (1)					
AL	Albania		X				X (7)		X				
AM	Armenia						X						X
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X		X	X (7)	X	X				X
BD	Bangladesh						X						
BF	Burkina Faso												X
BJ	Benin												X
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X											
BY	Bielorussia				X (2)		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X	X					
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
DO	Repubblica dominicana												X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X				X						
FO	Isole Fær Øer						X						
GH	Ghana												X
GE	Georgia												X
GL	Groenlandia		X									X	
GT	Guatemala						X						X
HN	Honduras						X						
ID	Indonesia						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
IL	Israele (3)					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X (4)						
JM	Giamaica												X
JP	Giappone	X		X		X	X	X	X				
KE	Kenya						X						
KG	Kirghizistan												X
KR	Corea del Sud					X	X						
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco					X	X						
MD	Moldova					X	X		X				X
ME	Montenegro	X	X	X		X	X	X	X				X
MG	Madagascar						X						X
MKD	Macedonia del Nord	X	X	X		X	X	X	X		X		X
MM	Myanmar/Birmania						X						X
MU	Maurizio						X						X (3)

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
MX	Messico						X		X				X
MY	Malaysia					X ⁽³⁾	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X										
NC	Nuova Caledonia						X ⁽²⁾					X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù						X						
PH	Filippine						X						
PM	Saint Pierre e Miquelon					X							
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia	X	X	X	X ⁽²⁾	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X ⁽⁴⁾	X
RW	Ruanda												X
SA	Arabia Saudita						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
SG	Singapore	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽⁶⁾	X ⁽³⁾	X	X ⁽³⁾			X ⁽⁶⁾	X ⁽⁶⁾	
SL	Sierra Leone												X
SM	San Marino	X		X ⁽³⁾				X					X
SV	El Salvador												X
SZ	Eswatini	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia						X ⁽⁷⁾				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina	X		X		X	X	X	X	X			X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
ZA	Sud Africa										X	X ⁽⁸⁾	
XK	Kosovo					X ⁽³⁾							
ZM	Zambia												X

-
- (¹) Solo latte di cammello.
- (²) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).
- (³) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.
- (⁴) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.
- (⁵) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
- (⁶) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.
- (⁷) Solo pesci.
- (⁸) Solo ratiti.
- (⁹) Solo crostacei.»
-